



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### TERMINI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il pagamento avviene secondo i tempi previsti dalla normativa vigente

### 1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/designati)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente, ai sensi della normativa sui fondi pensione, devono presentare domanda di riscatto totale i soggetti designati (persone fisiche o giuridiche) o, in mancanza di questi, gli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione. Salva diversa disposizione data dall'aderente deceduto, la posizione viene ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Alla richiesta il richiedente deve accludere copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (ove non già contenuto nel documento identificativo), in aggiunta alla documentazione prescritta per ciascuna fattispecie.

### 2. OPZIONE PRESCELTA – TIPOLOGIA DI EROGAZIONE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/designati)

NB: **Le opzioni consentite sono tra loro alternative: qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile si suggerisce di prendere visione del Documento sul regime fiscale pubblicato sul sito [www.fondoventidue.it](http://www.fondoventidue.it).

**A) PRESTAZIONE PREVIDENZIALE** – Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari (il termine è ridotto a 3 anni in caso di cessazione dell'attività lavorativa, anche in assenza dei requisiti per la pensione obbligatoria, se ci si sposti tra Stati membri dell'Unione europea). Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, devono essere fornite le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia (rendita vitalizia immediata, rendita vitalizia immediata reversibile al 100% o al 60%, rendita immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rendita vitalizia immediata con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'assicurato), frequenza di erogazione ed eventuale % di reversibilità, allegando copia di un documento di identità del/i reversionario/i. Ulteriori opzioni richieste devono essere previste dalle Convenzioni in essere. Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si raccomanda di prendere visione del Documento sulle rendite, disponibile presso gli uffici del Fondo e sul sito internet di Fondo Ventidue ([www.fondoventidue.it](http://www.fondoventidue.it)).

Alla richiesta occorre allegare copia della comunicazione di accettazione e/o liquidazione della pensione attestante la maturazione dei requisiti pensionistici Inps.

**AVVERTENZE per gli iscritti ante 28/04/1993:** si segnala che per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti") che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (quest'ultimo ammonta nel 2022 a € 6.085,30 e, pertanto, il 50% è pari a € 3.042,65); il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità' per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

**AVVERTENZE per gli iscritti post 28/04/1993:** si segnala che per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti") NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (quest'ultimo ammonta nel 2022 a € 6.085,30 e, pertanto, il 50% è pari a € 3.042,65). Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

**B) il RISCATTO parziale** può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa seguita da inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, è necessario allegare il certificato di disoccupazione e DID, o IN ALTERNATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autenticata presso un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato del Comune di appartenenza) che attestanti l'inoccupazione (si veda fac-simile allegato).

In caso di assoggettamento dell'aderente a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi è necessario allegare apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza dei predetti requisiti ovvero fornire copia del provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa. Il riscatto parziale in questione è ammissibile anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi. Qualora la cessazione dell'attività lavorativa sia stata preceduta dall'assoggettamento dell'aderente ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, il riscatto parziale è ammissibile indipendentemente dalla durata della procedura medesima.

**C) il RISCATTO totale** può essere richiesto per i casi di decesso o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. È necessario allegare idonea documentazione attestante l'invalidità permanente

(certificazione Inps o Inail) ovvero l'inoccupazione perdurante (certificato di disoccupazione e DID, o IN ALTERNATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autenticata presso un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato del Comune di appartenenza) attestanti l'inoccupazione superiore a 48 mesi (si veda fac-simile allegato).

**D) il RISCATTO per cause diverse totale o parziale** può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti (ad es. nei casi di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno, ovvero di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni).

**NOTA BENE:** in caso di riscatto per cause diverse viene applicato un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti.

## 2. OPZIONE PRESCELTA – TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

**MOTIVAZIONE COLLEGATA ALL'OPZIONE PRESCELTA** - La motivazione collegata all'opzione prescelta dal lavoratore deve essere indicata unicamente nei casi seguenti: 1) nel caso di RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI per precisare la motivazione all'origine dell'opzione prescelta tra accesso alle procedure di mobilità e attivazione della cassa integrazione straordinaria a zero ore. 2) nel caso di RISCATTO IMMEDIATO (per cause diverse), di RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE e di RISCATTO PARZIALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE per rappresentare la causa di cessazione dell'attività lavorativa.

**CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA** - Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare sempre il motivo della cessazione (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro per causa indipendente dalla volontà delle parti può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, nel caso in cui l'azienda passi ad un settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione o in altri casi di interruzione involontaria.

**CONTRIBUTI NON DEDOTTI** - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2022 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2021 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2022). *Eventuali contributi non dedotti relativi agli anni precedenti – ove non ancora comunicati alla forma pensionistica – devono essere comunicati separatamente e prima di richiedere la liquidazione.* Si ricorda che non devono essere indicati per la propria posizione gli eventuali contributi non dedotti versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

## 3. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/designati)

Indicare le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. È indispensabile riportare tutti i 27 caratteri dell'**IBAN** come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca. Nel caso di conto estero deve essere comunicato anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della Banca estera di accredito. L'IBAN costituisce "l'identificativo unico" del beneficiario del pagamento: pertanto, si invita a verificare con attenzione l'esatta indicazione del codice IBAN. Il Fondo declina ogni responsabilità connessa all'errata indicazione dell'IBAN. In caso di decesso dell'aderente gli eredi/designati devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

Esempio CODIFICA IBAN: **PPKKCAAAAACCCCNNNNNNNNNNN**, dove: **PP** = codice paese (IT / SM => Italia o San Marino), **KK** = cin IBAN (due caratteri numerici), **C** = cin BBAN (1 carattere alfabetico), **AAAAA** = codice ABI (5 caratteri numerici), **CCCCC** = codice CAB (5 caratteri numerici), **NNNNNNNNNNNN** = numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici contigui, non sono ammessi né spazi né caratteri speciali quali . - / ecc...)

## 4. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

**Aliquota TFR** - Da indicare esclusivamente per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti"). Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

**Data cessazione** - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

**Quota esente** su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dip.te fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

**Abbattimento base imponibile** su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L.600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti").

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

**NOTA BENE:** L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.

**Ultimo contributo** - E' indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato.



## Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stato di non occupazione (non avendo reso Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

Il/La sottoscritto/a ....., C.f. ....  
nato/a a ..... il .....  
iscritto/a al FONDO VENTIDUE – Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero, iscritto alla Sezione I dell'Albo Covip con il n. 1428

in relazione alla richiesta di liquidazione di seguito indicata (barrare una sola delle seguenti opzioni che siano coerenti con il modulo di richiesta cui tale dichiarazione è allegata):

- riscatto parziale per inoccupazione di almeno 12 mesi
- riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi
- R.I.T.A. con anticipo di non oltre 10 anni rispetto alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e con inoccupazione di almeno 24 mesi

Non avendo reso la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) agli uffici competenti e al fine di attestare la condizione di non occupazione prevista dall'art.19 comma 7 del D.Lgs. 150/2015 secondo quanto precisato con Circolari n. 34 del 23 dicembre 2015 e n. 5090 del 4 aprile 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

### DICHIARA

- di non aver svolto e di non svolgere:

- attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma dal.....ad oggi ovvero
- attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma da cui abbia ricavato un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione<sup>1</sup> dal.....ad oggi.

- di aver dato, mediante la firma sottoscritta, il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi contenuti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Luogo....., data .....

Firma (DA AUTENTICARE)

<sup>1</sup> Attualmente per lavoratori dipendenti la soglia è di 8.145 euro per reddito prodotto nell'anno; per lavoratori autonomi il suddetto limite è di 4.800 euro.